

INDICE

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Premessa | 2 |
| 2 | Riferimenti normativi..... | 3 |
| 2.1 | Procedure di adozione della zonizzazione. | 5 |
| 3 | Criteri adottati per la zonizzazione..... | 5 |
| 3.1 | FASE 0. | 7 |
| 3.2 | FASE I. | 8 |
| 3.3 | FASE II. | 15 |
| 4 | FASE III..... | 15 |
| 4.1 | INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO..... | 17 |
| 5 | FASE IV. | 17 |
| 6 | PROPOSTA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA..... | 19 |

1 Premessa

Per provvedere agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 52/2000, L'Amministrazione Comunale di Briaglia ha ritenuto opportuno richiedere un supporto tecnico specialistico all' Ing. Andrea Breida ed al Dott. Giorgio Scazzino affidando loro l'incarico per la predisposizione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Le attività preliminari al presente elaborato si sono articolate attraverso le seguenti fasi operative:

- incontro dei professionisti con i tecnici del Comune al fine di acquisire le necessarie informazioni per l'espletamento dell'incarico;
- analisi degli strumenti di governo del territorio: piano regolatore vigente e in fase di approvazione, piano urbano del traffico;
- descrizione dei criteri utilizzati per l'identificazione delle classi acustiche;
- elaborazione della classificazione acustica del territorio, redazione della cartografia della proposta di zonizzazione acustica in scala 1:5000 su supporto informatico.

Per la redazione delle tavole di zonizzazione è stata utilizzata una base cartografica, fornita dall'ufficio ambiente del Comune, su supporto informatico. In un primo tempo si è provveduto alla definizione dei limiti di P.R.G.C. da utilizzare come base per la rappresentazione finale.

2 Riferimenti normativi.

L'emanazione della legge quadro n°. 447 del 26 ottobre 1995 ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. Il conseguimento delle finalità legislative viene ricercato attraverso una duplice strategia che comprende attività di "prevenzione ambientale" (ovvero classificazione acustica del territorio comunale, valutazione di impatto ambientale ecc.) e di "protezione ambientale" (controllo dei livelli di inquinamento acustico, piani di risanamento).

La Legge quadro individua e definisce in dettaglio le competenze in materia dei vari enti, sia pubblici sia privati. In tale contesto si inserisce l'obbligo delle Amministrazioni comunali di provvedere alla classificazione del territorio di competenza, attraverso la definizione di aree acusticamente omogenee.

Le competenze dei Comuni, come indicato dalla L. 447/95, riguardano:

- La classificazione acustica del territorio comunale (zonizzazione)
- Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
- L'adozione dei piani di risanamento (nel momento in cui si identifica un superamento dei valori di attenzione)
- Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti che abilitano alla utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive;
- L'adozione dei regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dell'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;

-
- La rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs 30 aprile 1992 n.°285 e s.m.i.;
 - I controlli:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina stabilita dall'Art. 8 comma 6°, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di impatto acustico ove prevista dalla Legge;
 - L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3°, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Al momento solo alcuni dei Decreti attuativi previsti dal D.P.R. 447/95 sono stati pubblicati.

Per quanto concerne la zonizzazione acustica è di particolare rilievo l'emanazione del D.P.C.M. 14/11/97 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" che prevede nuovi valori massimi di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (ad eccezione di particolari infrastrutture quali strade, ferrovie, autostrade, aeroporti che sono oggetto di specifici decreti) riferiti alle diverse classi di destinazione d'uso in cui viene suddiviso il territorio comunale.

In ambito normativo regionale, la L.R. 52 del 20 ottobre 2000 la quale fissa "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". (In attuazione a quanto previsto dalla Legge 447 del 26/10/95).

Tale norma riveste notevole importanza in quanto oltre a disciplinare le competenze dei vari enti (Regione, Provincia, Comune, ARPA) indica le modalità con cui deve essere effettuata la zonizzazione acustica (Art. 6) e le procedure di approvazione della classificazione stessa (Art. 7).

2.1 Procedure di adozione della zonizzazione.

Per tali aspetti, ci si riferisce a quanto previsto all'Art. 7 della L.R.52 del 20/10/2000.

1. Il Comune deve trasmettere alla Provincia ed ai Comuni limitrofi gli elaborati contenenti la propria zonizzazione acustica e contestualmente provvede alla pubblicazione all'albo pretorio, per 30 giorni.
2. Entro i successivi 60 giorni tutti gli interessati possono presentare al Comune , le loro osservazioni.
3. Entro 120 giorni dall'avvio della procedura, la provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.
4. Decorsi i termini di cui al punto 2, il Comune adotta la classificazione acustica, tenendo in considerazione le osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della Provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.
5. Il Comune invia alla Regione, alla Provincia ed all'ARPA copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione, mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

3 Criteri adottati per la zonizzazione.

La zonizzazione acustica consiste nella regolamentazione dei livelli di inquinamento acustico in funzione dell'uso del territorio, con l'obiettivo di garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini e nel contempo permettere un normale sviluppo delle attività economico-produttive.

Così come dal punto di vista urbanistico, che effettua una suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della destinazione d'uso, la classificazione acustica determina la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista del rumore ammissibile.

L'obiettivo da perseguire è quello di prevenire il deterioramento di porzioni di territorio non ancora compromesse dal punto di vista dell'inquinamento acustico e quello di programmare il risanamento di quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale non accettabili in relazione alla destinazione d'uso della zona stessa.

La zonizzazione acustica rappresenta pertanto un indispensabile strumento per una corretta pianificazione delle aree di sviluppo urbanistico ai fini della compatibilità degli insediamenti sotto il profilo dell'inquinamento acustico.

La conoscenza dei limiti massimi del livello sonoro per una data zona è inoltre un dato essenziale alle attività produttive, siano esse già esistenti sul territorio o siano di nuovo insediamento, per stabilire con certezza ed in modo definitivo se la propria attività è compatibile o meno con la realtà in cui è inserita o intende inserirsi.

D'altro canto la stessa esigenza esiste anche per le Amministrazioni comunali che hanno la necessità di definire con certezza i vincoli e gli obblighi derivanti dalla specifica normativa, sia per quanto riguarda la richiesta di adeguamento delle situazioni esistenti sia per l'autorizzazione di nuove attività.

Con la zonizzazione ed il processo che porta alla sua definizione, si potrà avere un quadro complessivo di riferimento per capire quali sono le aree da salvaguardare, quali presentano livelli sonori accettabili per la specifica destinazione d'uso, quali ancora risultano inquinati e quindi da bonificare, definendo le cause dell'inquinamento. Sarà quindi possibile programmare la localizzazione di insediamenti che svolgono attività rumorose e dove invece sarà opportuna la loro delocalizzazione.

I criteri generali seguiti per la redazione della zonizzazione acustica del Comune di Briaglia possono essere riassunti nei seguenti punti:

- Assegnazione delle classi acustiche tenendo conto della reale destinazione d'uso del territorio, evitando l'accostamento di aree aventi livelli di rumore che si discostano in maniera eccessiva;
- Individuazione, assumendo come unità territoriale di riferimento l'isolato, di aree acusticamente omogenee evitando l'eccessiva frammentazione;

Per la definizione delle classi acustiche non si tiene in considerazione la presenza delle infrastrutture dei trasporti.

Nella redazione dello studio di zonizzazione acustica si è fatto riferimento a quanto indicato nelle linee guida emanate dalla Regione Piemonte con delibera n.85-3802 del 06/08/2001. In particolare si è seguita la strategia operativa che prevede la suddivisione dell'attività in *fasì*, ovvero:

- Fase 0: acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici;
- Fase 1: analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica;
- Fase 2: analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica;
- Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo di carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto;
- Fase 4: inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

3.1 FASE 0.

Le linee guida regionali, alla fase 0, prevedono la consultazione di alcuni elaborati relativi a dati urbanistici ed ambientali. Parte di questi elaborati sono risultati non aggiornati e quindi scarsamente significativi ai fini dello studio.

Quindi ci si è riferiti alla documentazione tecnica più aggiornata che comunque era disponibile solamente su supporto cartaceo.

In particolare si sono esaminati:

- Tavole di P.R.G.C. vigente in scala 1:5000 – 1:2000
- Norme di attuazione
- Tabelle e schede di zona

Infine, visionata la suddetta documentazione, si è provveduto all'estrapolazione dei dati effettivamente utilizzabili nelle fasi successive dello studio.

Non è stato possibile reperire informazioni utilizzabili relativamente alla distribuzione della popolazione e degli insediamenti lavorativi (terziario, ecc.) in quanto i dati disponibili si sono rivelati non significativi poiché non aggiornati e non sufficientemente analitici.

3.2 FASE I.

In seguito alle precedenti considerazioni questa fase operativa è stata condotta esclusivamente sul P.R.G.C. vigente.

Questa fase prevede l'elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale. A tal fine si sono analizzate le definizioni relative ai singoli ambiti urbanistici individuati dal P.R.G.C. e si è stabilita una corrispondenza con le definizioni delle classi acustiche, previste dalle linee guida regionali, che vengono riportate di seguito:

Classe I

“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.

Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III).

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di

attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico. Le aree cimiteriali vanno di norma poste in classe I.

Classe II

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali”.

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa. In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.

Classe III

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.”

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

Classe IV

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.”

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

Classe V

“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.”

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Classe VI

“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.”

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

Le definizioni relative alla classificazione ed individuazione delle aree dei singoli ambiti sono state reperite nelle norme di attuazione del P.R.G.C vigente.

Nello specifico, le corrispondenze sono state individuate come nel seguito indicato.

Classe I:

- P.R.G.C: scuole, aree cimiteriali, casa di riposo.

Classe II:

- P.R.G.C B, Ca, Cb, Cc ovvero: aree residenziali, piccole aree verdi a servizio di ambiti residenziali, aree di completamento, aree a capacità edilizia esaurita.

Classe III:

- P.R.G.C Ac, Ab, Aa, E, Ei Fc, Fip, Dt ovvero: aree interessate ad attività agricole, aree interessate ad attività ricreative e ricettive di supporto, aree dedicate a spazi pubblici, gioco, sport.

Classe IV:

- P.R.G.C: non assegnata

Classe V:

- P.R.G.C. : non assegnata

Classe VI:

- P.R.G.C.: non assegnata.

Dal punto di vista operativo si è proceduto in un primo tempo all'individuazione di tutte le aree da tutelare (scuole, case di riposo, aree cimiteriali) a cui è stata attribuita la classe I fatto salvo per le aree verdi di piccole dimensioni cui è stata attribuita la classe del contesto urbanistico in cui sono inserite.

In seguito si sono evidenziate le aree esclusivamente residenziali cui è stata attribuita la classe II.

Le aree agricole e quelle destinate ad impianti sportivi sono state inserite in classe III.

Di seguito si riportano i limiti assoluti di emissione ed immissione previsti dal D.P.C.M 14/11/1997 (cui si fa riferimento per le definizioni) relativi alle precedenti classi.

Valori limite assoluti di emissione – Leq in dB (A)

| | Classificazione del territorio | Periodo diurno (6 – 22) | Periodo notturno (22 – 6) |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe I | Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| Classe II | Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| Classe III | Aree di tipo misto | 55 | 45 |
| Classe IV | Aree ad intensa attività umana | 60 | 50 |
| Classe V | Aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| Classe VI | Aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A)

| | <i>Classificazione del territorio</i> | <i>Periodo diurno (6 – 22)</i> | <i>Periodo notturno (22 – 6)</i> |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Classe I</i> | Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| <i>Classe II</i> | Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| <i>Classe III</i> | Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| <i>Classe IV</i> | Aree ad intensa attività umana | 65 | 55 |
| <i>Classe V</i> | Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| <i>Classe VI</i> | Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

3.3 FASE II.

In questa fase si è cercato di assegnare in modo univoco la classe acustica e di verificare sul territorio la corrispondenza con l'effettiva destinazione d'uso. Dall'analisi sul territorio è emersa una buona corrispondenza tra quanto indicato sul P.R.G.C. ed effettiva destinazione d'uso.

Per i casi in cui si è considerata inizialmente una doppia classe, dovendo comunque eliminare queste ambiguità, e poiché queste situazioni coesistevano in zone che non erano materialmente suddivisibili, si è cercato di privilegiare la destinazione d'uso residenziale. Questa è una scelta a tutela del miglioramento del clima acustico generale soprattutto nel periodo notturno, che comunque non dovrebbe penalizzare eccessivamente le attività presenti poiché sono attività che si svolgono in periodo prevalentemente diurno.

4 FASE III.

Questa fase consiste nell'omogeneizzazione della classificazione acustica e nell'individuazione delle aree da destinare a manifestazioni a carattere temporaneo.

Lo scopo principale dell'omogeneizzazione è quello di evitare un'eccessiva suddivisione del territorio in microaree di differente classe acustica che renderebbe inattuabile in pratica la zonizzazione stessa.

Le linee guida regionali indicano alcune procedure per eseguire l'omogeneizzazione assegnando valori di superficie minimi per aree omogenee e criteri di attribuzione di classe basate

Va evidenziato che l'omogeneizzazione non si effettua per aree poste in classe I ed inoltre, qualora coinvolga aree poste in classe VI e V, l'area risultante verrà posta in classe V.

L'applicazione di tutte queste procedure conduce ad una suddivisione del territorio che spesso non coincide con i limiti del P.R.G.C.. Ovviamente

l'omogeneizzazione non consente la completa eliminazione degli accostamenti critici (ovvero aree i cui valori limite differiscono per più di 5 dB).

In particolare, le zone poste in classe I, come visto in precedenza, non possono essere incluse in aree di classe superiore e inoltre, per aree inserite in ambiti completamente urbanizzati, non è neppure possibile inserire delle fasce cuscinetto. Pertanto, qualora si verifichi per queste aree un accostamento critico questo non può essere eliminato.

L'omogeneizzazione è stata effettuata in merito a tre poligoni inizialmente inseriti in classe II, di superficie inferiore a 12000 m², omogeneizzati con le aree limitrofe in classe III.

Sul territorio comunale non si evidenzia la presenza di accostamenti critici.

Per quanto concerne gli accostamenti critici rimossi si faccia riferimento alla fase IV.

4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO.

Il P.R.G.C. vigente non fornisce indicazioni relativamente alle aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo o mobile.

Si segnalano:

- Piazza Serra
- Piazza della Chiesa

In particolare si specifica che sarà competenza del Comune il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite fissati per tale zona, per lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra secondo prescrizioni prestabilite. Si raccomanda a tale scopo di prestare particolare attenzione agli orari di termine degli spettacoli nel periodo notturno.

5 FASE IV.

In questa fase occorre prendere in considerazione le infrastrutture dei trasporti con le loro relative fasce di pertinenza che sono indipendenti dalla classificazione acustica delle aree che attraversano. La normativa vigente non specifica, per ora, dei limiti che ne consentano la classificazione acustica.

La fase IV prevede, tra l'altro, l'introduzione delle fasce cuscinetto che permettono l'eliminazione degli accostamenti critici ovvero di quelle situazioni in cui i valori di qualità tra due zone contigue differiscono per più di 5 dB.

Le fasce cuscinetto sono state introdotte, in una zona, ovvero:

- area cimiteriale inserita in classe I confinante con aree in classe III. In questo caso è stata introdotta una fascia cuscinetto in classe II della larghezza di 50 m;

Nei casi di criticità irrisolti (un solo caso) e accertata l'effettiva incompatibilità tra gli insediamenti contigui, si dovrà provvedere a mettere in atto piani di risanamento così come stabilito dalla legge quadro in materia di acustica.

6 PROPOSTA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

Per rendere lo sviluppo urbanistico compatibile con la classificazione acustica del territorio comunale, si propongono strumenti tecnici da associare alle procedure di valutazione degli interventi proposti.

Infatti, la Legge Quadro sull'inquinamento acustico prevede che il rilascio di licenze e concessioni edilizie sia subordinato a valutazioni di impatto acustico o di clima acustico.

Le opere per cui si propone una valutazione di impatto acustico o di clima acustico sono:

- opere soggette a valutazione e/o verifica di impatto ambientale;
- aeroporti, eliporti, campi volo;
- discoteche, circoli privati;
- impianti sportivi e ricreativi anche privati;
- attività industriali;
- strutture di servizio pubbliche e private (scuole, ospedali, parchi);
- attività commerciali (media e grande distribuzione);
- attività estrattive, impianti di betonaggio produttivi;
- impianti tecnologici a servizio di attività produttive(artigianali, commerciali, industriali);
- ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia;

L'assenza di tali valutazioni potrà essere causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Considerando che il traffico veicolare rappresenta, nella norma, la principale causa di inquinamento acustico, occorrerà prevedere degli interventi mirati a limitarne nel tempo gli effetti negativi. Per questo motivo si suggerisce di richiedere la valutazione di impatto acustico per le varianti al piano urbano del traffico e per tutti gli altri eventuali interventi sull'organizzazione della circolazione veicolare.

Si ritiene altresì utile proporre di richiedere la valutazione di impatto acustico per i servizi pubblici di competenza comunale, con particolare riferimento ai trasporti pubblici, alla raccolta rifiuti ed alla pulizia delle strade.